

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	<b>3437</b>
Data di Arrivo		Data di Partenza	<b>02/12/2014</b>
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Spett.li	Autorità regionali di gestione PSR
Sede	Loro sedi
E-mail	Loro indirizzi mail

Spett.le	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Sede	Via xx settembre, 20 - 00187 Roma
E-mail	<a href="mailto:capogabinetto.segr@politicheagricole.it">capogabinetto.segr@politicheagricole.it</a>

Spett.le	Conferenza stato regioni
Sede	Via della Stamperia, 8 - 00187 Roma
E-mail	<a href="mailto:statoregioni@mailbox.governo.it">statoregioni@mailbox.governo.it</a>

Spett.le	Presidenti degli Ordini territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Sede	Loro sedi
E-mail	Loro mail

Spett.le	Presidenti delle Federazioni regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Sede	Loro sedi
E-mail	Loro mail

Lettera	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA5C1	182	2014	EA	bb

Oggetto:	<b>Organismi di consulenza ex art. 15 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Trasmissione del parere del DG AGRI della Commissione europea</b>
----------	---

Egregi,

Il trasferimento di conoscenze dal mondo della ricerca a quello della produzione alimentare e della selvicoltura rappresenta una delle priorità stabilite dall'Unione Europea in materia di sviluppo rurale. In quest'ottica il sistema di consulenza assume un'importanza strategica tanto da essere appositamente finanziato da una misura specifica del Reg. (UE) 1305/2013.

Detto Regolamento all'art. 15 prevede che la consulenza sia prestata da "autorità o organismi" in possesso di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza ed affidabilità nei settori in cui prestano consulenza, selezionati mediante inviti a presentare proposte. I servizi di consulenza dovranno offrire una consulenza personalizzata alle imprese agricole su almeno uno dei "temi" elencati al punto 4 dell'art. 15 del REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013.

Nella fase di definizione delle proposte di Piano di sviluppo rurale da parte delle Regioni italiane, il termine "organismi" ha creato qualche dubbio interpretativo, essendo stato inteso da alcuni in senso restrittivo considerando come "organismi" solo società o agenzie complesse e strutturate escludendo di fatto gli studi professionali.

Al fine di dirimere tali dubbi ed evitare che interpretazioni restrittive potessero ledere gli





interessi degli iscritti escludendo i professionisti dal novero degli "organismi" ammissibili, il CONAF con lettera prot. 2175 del 04/08/2015 ha richiesto alla D.G. Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione europea una interpretazione autentica del termine "organismi" di consulenza.

La D.G. Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione europea con nota DG AGRI/F.4/GA/11 (2014) 4062346 del 14/11/2014, che si allega, si è ufficialmente espressa con un parere che sgombra il campo da qualsiasi sorta di confusione o interpretazione errata, ribadendo che *"il termine «autorità o organismi» di cui all'articolo 15(3) del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbe essere inteso in senso ampio come qualsiasi soggetto in grado di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 15"*, sottolineando che anche *"un lavoratore autonomo che soddisfi i criteri di ammissibilità potrebbe essere ammissibile a beneficiare del sostegno"*.

Inoltre, in materia di qualificazione professionale richiesta dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per il personale chiamato a fornire consulenza, la D.G. AGRI della Commissione europea ha confermato che le autorità nazionali devono tenere conto del settore di competenza nonché delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali in materia. Conseguentemente, in applicazione delle norme unionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali e delle relative norme nazionali ai sensi della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali attuata con D. lgs 206/2007 e della direttiva 2006/123/CE del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno attuata con D. lgs 59/2010 nonché del e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI"), qualora il settore su cui verte la consulenza rientri tra le competenze ascritte ad una professione regolamentata, la consulenza aziendale assume natura professionale e conseguentemente può essere fornita esclusivamente da tecnici iscritti in Albi professionali.

Pertanto, alla luce del parere della DG AGRI, proprio per ottemperare a quanto prevede il regolamento, si invitano le Amministrazioni regionali in indirizzo, nella fase di stesura dei bandi relativi alle misure inerenti la consulenza, la redazione dei piani aziendali e dei progetti a ricomprendere tra gli organismi privati da selezionare quali fornitori di servizi di consulenza anche i professionisti singoli o associati nelle forme di collaborazione ammesse dalla legislazione nazionale, quali Associazioni temporanee tra professionisti (ATP) o società tra professionisti (STP) e di richiedere, qualora il settore su cui verte la consulenza rientri tra le competenze ascritte ad una professione regolamentata, che i consulenti siano regolarmente abilitati ed iscritti nei rispettivi Albi professionali.

Fiduciosi in un Vostro riscontro alla presente richiesta, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente  
Andrea Sisti, *Dottore agronomo*



In allegato parere del DG AGRI della Commissione europea:  
*"Interpretazione dell'articolo 15 del regolamento (UE) n° 1305/2013".*